--- Ricerca eseguita ---

Archivio giurisprudenza

Atto normativo numero: 300; anno: 1970; tipo: l.; articolo: 2

Cass. civ., sez. lav., 18-07-2017, n. 17723.

Nel caso di un'attività investigativa svolta da un'agenzia privata e connessa ad una specifica indagine su pretese violazioni di un dipendente in relazione a compiti esterni fuori sede, indagine che ricade nella figura del <controllo difensivo> da parte del datore di lavoro in una sfera eccedente i luoghi di lavoro, non trovano applicazione gli artt. 3, 4 e 8 l. n. 300 del 1970, in Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 647

Cass. civ., sez. lav., 26-06-2017, n. 15867.

Le disposizioni dell'art. 2 della l. n. 300 del 1970, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest’ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 della l. n. 300 del 1970 direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori - restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione, in Notiziario giurisprudenza lav., 2017, 647

T. Bari, 04-02-2014.

Non può considerarsi affatto illegittimo il ricorso alle investigazioni private di cui si è avvalsa l'azienda allo scopo di accertare gli episodi oggetto di addebito disciplinare; al riguardo è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo interpretativo secondo cui le garanzie di cui agli art. 2 e 3 stat. lav. operano esclusivamente con riferimento all'esecuzione dell'attività lavorativa in senso stretto e non si estendono a comportamenti tenuti dal lavoratore estranei alla prestazione vera e propria, ma comunque tali da incidere negativamente sugli obblighi di lealtà e correttezza incombenti sul lavoratore; le disposizioni dell'art. 2 stat. lav., difatti, limitano la sfera di intervento delle persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, ma non precludono a quest'ultimo la facoltà di ricorrere ad agenzie investigative, a condizione queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 1. 300/70 direttamente al datore di lavoro ed ai suoi collaboratori; in questa prospettiva si suole affermare che le previsioni statutarie di cui agli art. 2 e 3 l. n. 300 del 1970 non precludono il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti (quale un'agenzia investigativa) diversi dalla guardie giurate per la tutela del patrimonio aziendale, difettando al riguardo espliciti divieti e, soprattutto, in considerazione del principio di libertà della difesa privata, in www.lanuovaproceduracivile.com, 2015

Cass. civ., sez. lav., 12-10-2015, n. 20440.

È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato al coordinatore di altri dipendenti addetti alla nettezza urbana in vari comuni per aver sostato al bar oltre il limite delle pause dal lavoro, in base agli elementi acquisiti in esito alle indagini di investigatori privati, nonché ai rilevamenti di un sistema satellitare gps installato sull'autovettura affidatagli per l'esecuzione della prestazione lavorativa, in Foro it., 2015, I, 3835; Riv. giur. lav., 2016, II, 148 (m), n. RAIMONDI; Riv. it. dir. lav., 2016, II, 249, n. AVOGARO

Cass. civ., sez. lav., 04-12-2014, n. 25674.

È legittimo il licenziamento disciplinare irrogato all'addetta alla cassa di un supermercato, in base all'accertamento, ottenuto tramite agenzia investigativa, dell'omessa registrazione, da parte della dipendente, di alcune vendite e della conseguente appropriazione dei relativi importi, in Foro it., 2015, I, 1671; Notiziario giurisprudenza lav., 2015, 351

Cass. civ., sez. lav., 04-03-2014, n. 4984.

Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli art. 2 e 3 statuto dei lavoratori, in Notiziario giurisprudenza lav., 2014, 486; Giur. it., 2014, 2515, n. BALLETTI

Cass. civ., sez. lav., 22-11-2012, n. 20613.

Le norme di cui agli art. 2 e 3 l. 20 maggio 1970 n. 300, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione; ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4 l. n. 300 del 1970, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato, in Notiziario giurisprudenza lav., 2013, 344; Argomenti dir. lav., 2013, 192, n. VACCHIANO; Orient. giur. lav., 2012, I, 844

Cass. civ., sez. lav., 22-11-2012, n. 20613.

La l. 20 maggio 1970, e specificatamente i suoi art. 2, 3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito dal datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più «polizieschi»; in particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la merce acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa, in Notiziario giurisprudenza lav., 2013, 344; Argomenti dir. lav., 2013, 192, n. VACCHIANO; Orient. giur. lav., 2012, I, 844